# PARLAMENTO EUROPEO

*2004* *2009*

*Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni*

10.5.2005 PE 357.860v01-00

**EMENDAMENTI 21-35**

**Progetto di relazione** **(PE 355.581v01-00)**
**di Antoine Duquesne**
Scambio di informazioni e cooperazione in materia di reati terroristici

Proposta di decisione (COM(2004)0221 – 15599/2004 – C6-0007/2004 – 2004/0069(CNS))

| Testo della Commissione | Emendamenti del Parlamento |
|---|---|

Emendamento presentato da Johannes Voggenhuber

Emendamento 21
Considerando 3 bis (nuovo)

| | |
|---|---|
| | ***(3 bis) Lo scambio di informazioni e intelligence fra le autorità degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge e con Europol e Eurojust non funziona in modo soddisfacente, a causa della mancanza di fiducia fra le autorità degli Stati membri incaricate dell'applicazione della legge, mancanza di fiducia determinata essenzialmente da:*** |
| | ***– differenze significative nelle leggi e nelle procedure penali degli Stati membri;*** |
| | ***– limiti alle competenze della Corte di giustizia delle Comunità europee;*** |
| | ***– inadeguato scrutinio parlamentare;*** |
| | ***– garanzie insufficienti per quanto concerne la protezione dei dati;*** |

***– mancanza di trasparenza del processo decisionale.***

Or. en

Emendamento presentato da Johannes Voggenhuber

Emendamento 22
Considerando 5 bis (nuovo)

***(5 bis) La presente decisione applica, mutatis mutandis, lo stesso livello di protezione dei dati previsto nell'ambito del primo pilastro dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati[*] e osserva i principi della Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale.***

***----------***

[*] ***GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).***

Or. en

Emendamento presentato da Antoine Duquesne

Emendamento 23
Considerando 5 bis (nuovo)

***(5 bis) A livello del terzo pilastro, deve essere istituita un'autorità comune di controllo incaricata della protezione dei dati di carattere personale, che eserciti le sue funzioni in piena indipendenza; tenuto conto di tale specificità, essa deve consigliare le istituzioni europee e contribuire in particolare all'applicazione***

***omogenea delle norme nazionali adottate in applicazione della presente decisione.***

Or. fr

*Motivazione*

*Ainsi que l'auteur des présents amendements le souligne dans le Projet de Recommandation à l'intention du Conseil européen, du Conseil et de la Commission sur l'échange d'informations et la coopération concernant les infractions terroristes qu'il présente par ailleurs (Doc. 2004/0069(CNS)), l'objectif poursuivi par la présente proposition, en l'espèce l'amélioration et la simplification de l'échange d'informations en matière de lutte contre le terrorisme, doit aller de pair avec la mise en place de garanties minimales harmonisées en matière de protection des données dans le cadre du troisième pilier, notamment en ce qui concerne l'accès aux données par les personnes concernées.*

*En effet, il apparaît clairement aujourd'hui que la multiplicité des dispositions susceptibles d'être appliquées en matière de protection des données représente un facteur non négligeable de confusion. Cette confusion, en raison des craintes qu'elle peut engendrer quant à l'usage qui pourrait être fait des données communiquées, aboutit régulièrement dans la pratique à freiner l'échange d'informations et de renseignements, pourtant essentiel à l'accomplissement par les services de police de leurs tâches de prévention, de recherche et de répression en matière d'infractions terroristes.*

*Depuis longtemps le Parlement exprime ses préoccupations face aux dérives de la lutte antiterroriste et sur la nécessité de définir des standards communs pour la protection des données dans le troisième pilier. Il est temps à présent d'arrêter de reporter ces décisions et d'envoyer un signal fort au Conseil et à la Commission. Davantage d'efficacité ne sera pas possible sans davantage de clarté dans les principes régissant la protection des données : en définissant un certain nombre de principes communs, susceptibles d'être appliqués par tous, on créera les conditions adéquates pour favoriser l'échange d'informations entre services répressifs.*

*Le Parlement européen dispose ici d'un choix entre deux attitudes : soit il attend simplement que le Conseil ou la Commission prenne une initiative, soit il se montre proactif et tire pleinement profit du rôle consultatif qui lui est dévolu en la matière, en prenant l'initiative, au départ des textes qui sont soumis à son avis, de jeter les bases de ce qui pourrait être le futur instrument unique de l'Union en matière de protection des données individuelles.*

*L'auteur des présents amendements entend s'inscrire résolument dans cette seconde optique. Le moment lui paraît en effet être venu d'être proactif en la matière pour introduire plus de cohérence dans l'usage de dispositifs de plus en plus nombreux et afin de préciser clairement le haut niveau d'exigence démocratique requis.*

*Toutes les autorités de contrôles communes chargées de la protection des données se sont réunies fin avril à Cracovie afin de se mettre d'accord sur une série de principes de base devant régir la protection des données dans le troisième pilier. Ce sont ces principes qui sont repris dans les amendements du rapporteur. On peut espérer d'une part que la Commission*

*présente rapidement des propositions de décision-cadre et que le Conseil engage un dialogue avec le Parlement à ce sujet.*

*En synthèse, le rapporteur propose donc ici une approche dynamique et ambitieuse, où le Parlement définit lui-même et inscrit dans le texte des propositions soumises à son examen les principes fondamentaux qui devraient régir la protection des données dans le troisième pilier.*

Emendamento presentato da Sylvia-Yvonne Kaufmann

Emendamento 24
Articolo 2 bis (nuovo)

***Articolo 2 bis***

***Verifica e cancellazione delle informazioni concernenti reati terroristici***

***1. Europol ed Eurojust verificano annualmente se i dati trasmessi a norma dell'articolo 2 sono aggiornati.***

***2. Europol ed Eurojust cancellano i dati trasmessi a norma dell'articolo 2 dopo tre anni, a meno che non siano in rapporto con indagini in corso.***

***3. In casi eccezionali, il termine di cui al paragrafo 2 può essere prorogato. Europol ed Eurojust garantiscono la disponibilità di una procedura adeguata per l'esame dei casi eccezionali.***

Or. de

*Motivazione*

*Europol und Eurojust müssen verpflichtet werden, regelmäßig die vorhandenen Datenbestände zu überprüfen und Daten, die nicht im Zusammenhang mit laufenden Ermittlungen stehen, zu löschen. Dies ist bei Europol bereits Praxis.*

Emendamento presentato da Edith Mastenbroek

Emendamento 25
Articolo 2, paragrafo 4, lettera d bis) (nuova)

***d bis) informazioni sulle condanne per reati terroristici e le circostanze specifiche***

***relative a tali reati; qualora le condanne di primo grado siano state riformate in appello, lo Stato richiesto deve trasmettere senza indugio i dati modificati allo Stato richiedente;***

Or. nl

Emendamento presentato da Edith Mastenbroek

Emendamento 26
Articolo 2, paragrafo 4 bis), lettera c)

| | |
|---|---|
| c) informazioni sulle condanne ***definitive*** per reati terroristici e le circostanze specifiche relative a tali reati; | c) informazioni sulle condanne per reati terroristici e le circostanze specifiche relative a tali reati; ***qualora le condanne di primo grado siano state riformate in appello, lo Stato richiesto deve trasmettere senza indugio i dati modificati allo Stato richiedente;*** |

Or. nl

Emendamento presentato da Johannes Voggenhuber

Emendamento 27
Articolo 3 bis (nuovo)

***Articolo 3 bis***

***Competenza della Corte di giustizia***

***Ciascuno Stato membro accetta la giurisdizione della Corte di giustizia delle Comunità europee per quanto concerne le pronunce pregiudiziali sulla validità e l'interpretazione della presente decisione in conformità dell'articolo 35, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea.***

Or. en

Emendamento presentato da Johannes Voggenhuber

Emendamento 28
Articolo 3 ter (nuovo)

***Articolo 3 ter***

***Protezione dei dati***

***La decisione applica, mutatis mutandis, lo stesso livello di protezione dei dati previsto nell'ambito del primo pilastro dalla direttiva 95/46/CE e osserva i principi della Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati di carattere personale.***

Or. en

Emendamento presentato da Edith Mastenbroek

Emendamento 29
Articolo 4

| | |
|---|---|
| Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che ***le richieste di assistenza giudiziaria e di riconoscimento ed esecuzione di decisioni, presentate da uno Stato membro in merito a reati terroristici, siano trattate con urgenza e in via prioritaria***. | Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire che ***qualsiasi informazione pertinente contenuta in documenti, fascicoli, dati, oggetti o altri mezzi di prova sequestrati o confiscati durante indagini o procedimenti penali collegati a reati terroristici sia immediatamente accessibile o messa a disposizione delle autorità degli altri Stati membri interessati, nel rispetto della legislazione nazionale e dei pertinenti strumenti giuridici internazionali, se l' informazione è considerata necessaria per l'avvio di un'inchiesta in loco, oppure se è in corso un inchiesta o è avviato un procedimento in relazione a reati terroristici***. |

Or. nl

Emendamento presentato da Edith Mastenbroek

Emendamento 30
Articolo 4 bis (nuovo)

***Articolo 4 bis***

***Scambio spontaneo di informazioni***

***Fatta salva l'applicazione degli articoli 2 e 3, i servizi di polizia o le altre autorità incaricate dell'applicazione della legge, in assenza di richiesta loro rivolta, comunicano ai servizi di polizia o alle altre autorità incaricate dell'applicazione della legge degli altri Stati membri interessati determinate informazioni, qualora seri motivi concreti inducano a ritenere che le informazioni stesse potrebbero contribuire alla prevenzione, all'indagine o all'individuazione di reati o attività illecite che configurano un reato terrorista.***

***La comunicazione di informazioni di cui al primo comma è limitata agli elementi ritenuti pertinenti e necessari per una positiva azione di prevenzione, indagine o individuazione del reato o dell'attività illecita in causa.***

***I seri motivi concreti per cui si procede allo scambio spontaneo di informazioni di cui al comma 1 vengono comunicati, corredati di adeguate motivazioni, ai servizi di polizia o alle altre autorità incaricate dell'applicazione della legge.***

Or. nl

Emendamento presentato da Johannes Voggenhuber

Emendamento 31
Articolo 4 bis (nuovo)

***Articolo 4 bis***

***Relazioni di attuazione***

***Ogni anno il Consiglio presenta al Parlamento europeo una relazione***

***sull'attuazione della presente decisione. La relazione indica in particolare le modalità di applicazione delle norme sulla protezione dei dati.***

Or. en

Emendamento presentato da Antoine Duquesne

Emendamento 32
Articolo 4 bis (nuovo)

***Articolo 4 bis***

***Principi relativi alla raccolta e al trattamento dei dati***

***1. Le informazioni e l'intelligence, compresi i dati di carattere personale, scambiate o comunicate a titolo della presente decisione devono:***

***a) essere esatte, adeguate e pertinenti in relazione alle finalità per cui sono raccolte e trattate ulteriormente;***

***b) essere raccolte e trattate esclusivamente per consentire l'espletamento di compiti legali.***

***I dati relativi all'origine razziale o etnica, alle opinioni o convinzioni politiche, filosofiche o religiose e alla vita privata e familiare, nonché i dati concernenti persone non sospette, possono essere raccolti soltanto in caso di assoluta necessità.***

***2. L'integrità e la riservatezza dei dati comunicati a norma della presente decisione sono garantite in tutte le fasi dello scambio e del trattamento degli stessi.***

***Le fonti d'informazione sono protette.***

Or. fr

Emendamento presentato da Antoine Duquesne

Emendamento 33
Articolo 4 ter (nuovo)

***Articolo 4 ter***

***Diritto di accesso ai dati della persona interessata***

***La persona interessata dai dati raccolti deve:***

***a) essere informata dell'esistenza di dati che la riguardano, salvo in caso di ostacolo rilevante;***

***b) disporre gratuitamente di un diritto d'accesso ai dati che la riguardano e di un diritto di rettifica dei dati inesatti, salvo il caso in cui tale accesso possa portare pregiudizio alla sicurezza o all'ordine pubblico o ai diritti e alle libertà di terzi, ovvero ostacolare inchieste in corso;***

***c) disporre gratuitamente, in caso di utilizzazione abusiva dei dati di cui al presente articolo, di un diritto di opposizione che le consenta di ristabilire la legalità ed, eventualmente, di ottenere riparazione in caso di mancato rispetto dei principi enunciati nel presente articolo.***

Or. fr

Emendamento presentato da Antoine Duquesne

Emendamento 34
Articolo 4 quater (nuovo)

***Articolo 4 quater***

***Autorità comune di controllo incaricata della protezione dei dati di carattere personale***

***1. È istituita un'autorità comune di controllo incaricata della protezione dei dati di carattere personale, in appresso denominata "autorità".***

***L'autorità ha carattere consultivo e indipendente.***

***2. L'autorità è composta da un rappresentante dell'autorità o delle autorità di controllo designate da ciascuno Stato membro, da un rappresentante dell'autorità o delle autorità create per le istituzioni, il controllore europeo della protezione dei dati e gli organismi comunitari, nonché da un rappresentante della Commissione.***

***Ciascun membro dell'autorità è designato dall'istituzione, dall'autorità o dalle autorità che rappresenta. Qualora uno Stato membro abbia designato diverse autorità di controllo, queste ultime procedono alla nomina di un rappresentante comune. Lo stesso vale per le autorità create per le istituzioni e gli organismi comunitari.***

***3. L'autorità prende le sue decisioni a maggioranza semplice dei rappresentanti delle autorità di controllo.***

***4. L'autorità elegge il suo presidente. La durata del mandato del presidente è di due anni. Il mandato è rinnovabile.***

***5. L'autorità è assistita dal segretariato per le autorità di controllo comuni incaricate della protezione dei dati, istituito con decisione del Consiglio del 17 ottobre 2000.***

***Il segretariato è trasferito al più presto presso la Commissione.***

Or. fr

Emendamento presentato da Antoine Duquesne

Emendamento 35
Articolo 4 quinquies (nuovo)

***Articolo 4 quinquies***

***Compiti dell'autorità comune di controllo incaricata della protezione dei dati di carattere personale***

***1. L'autorità ha il compito:***

***a) di esaminare qualsiasi questione concernente l'attuazione delle disposizioni nazionali prese in applicazione della presente decisione quadro;***

***b) di fornire alla Commissione un parere sul livello di protezione nell'Unione europea;***

***c) di dare consigli su qualsiasi progetto di modifica della presente decisione quadro, su qualsiasi progetto di misure complementari o specifiche da prendere per salvaguardare i diritti e le libertà delle persone fisiche in rapporto al trattamento dei dati di carattere personale, nonché su qualsiasi altro progetto di legislazione europea che abbia incidenza su questi diritti e libertà;***

***d) di esprimere un parere sui codici di condotta elaborati a livello europeo.***

***2. L'autorità informa la Commissione se constata che tra le legislazioni e prassi degli Stati membri si manifestano divergenze che possono pregiudicare l'equivalenza della protezione delle persone in rapporto al trattamento di dati di carattere personale nell'Unione europea.***

***3. L'autorità può emettere di propria iniziativa raccomandazioni su qualsiasi questione concernente la protezione delle persone in rapporto al trattamento di dati di carattere personale nell'ambito del terzo pilastro.***

***4. I pareri e le raccomandazioni dell'autorità sono trasmessi alla Commissione.***

***5. Nel quadro dell'esecuzione dei suoi compiti, l'autorità dispone di un potere d'indagine e di un potere effettivo d'intervento che le consentono in particolare di prendere, se del caso, qualsiasi misura necessaria per rettificare, interdire temporaneamente o definitivamente il trattamento ovvero***

***cancellare qualsiasi dato raccolto, qualora la raccolta sia stata fatta in violazione degli articoli 9 bis e 9 ter.***

***6. Qualsiasi persona può presentare all'autorità una domanda relativa alla protezione dei suoi diritti e libertà in rapporto al trattamento dei dati di carattere personale.***

***La persona interessata è informata del seguito riservato alla sua domanda.***

***7. La Commissione informa l'autorità del seguito dato ai suoi pareri e alle sue raccomandazioni. La Commissione redige a tal fine una relazione che viene trasmessa anche al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione viene pubblicata.***

***8. L'autorità elabora una relazione annuale sullo stato della protezione delle persone fisiche in rapporto al trattamento di dati di carattere personale nell'ambito del terzo pilastro e la trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. La relazione viene pubblicata.***

Or. fr